

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 2 ottobre 2017

concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno [2017/1923]

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.
- (2) Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione di prodotti originari degli Stati dell'Africa orientale e australe («Stati dell'ESA»).
- (3) A norma dell'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a dette norme di origine sono concesse automaticamente entro i limiti di contingenti annui di 8 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 2 000 tonnellate per i filetti di tonno.
- (4) Il 29 novembre 2012 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2012 ⁽²⁾, che concede una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.
- (5) Al fine di consentire un utilizzo efficace e completo del contingente disponibile, Mauritius, Seychelles e Madagascar hanno chiesto una deroga che copra i quantitativi annui di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e di 2 000 tonnellate di filetti di tonno importati nell'Unione dal 1° gennaio 2018.
- (6) Dato che il contingente annuo è concesso automaticamente su richiesta degli Stati dell'ESA, è opportuno che il Comitato di cooperazione doganale assegni il quantitativo globale a detti Stati. Occorre dunque concedere una deroga agli Stati dell'ESA in relazione alle 8 000 tonnellate di conserve di tonno e alle 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

⁽¹⁾ GUL 111 del 24.4.2012, pag. 2.

⁽²⁾ Decisione n. 1/2012 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 29 novembre 2012, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 38).

